

**Fallimento “Maxwork Spa Agenzia per il Lavoro” - R.G. n. 155/15
Sentenza n. 158/2015 emessa dal Tribunale di Bergamo il 08.06.2015**

Giudice Delegato: Dr. Mauro Vitiello

Collegio dei Curatori: Dr. Augusto Tucci - Avv. Nicola Brambati - Dr.ssa Marisa Gentili

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, si comunica che il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 158/15 - R.G. n. 155/15, depositata in Cancelleria in data 08 giugno 2015, a seguito di decreto di improcedibilità della domanda di concordato preventivo, ha dichiarato il Fallimento della Società Maxwork Spa Agenzia per il Lavoro – C.F. e P.IVA: 04494520960 con sede in Bergamo, 24122, Via Zambonate, n. 22, nominando Giudice Delegato il Dr. Mauro Vitiello e un Collegio dei Curatori composto dai seguenti professionisti: Dr. Augusto Tucci, Avv. Nicola Brambati e Dr.ssa Marisa Gentili.

Si precisa che gli effetti della sentenza di fallimento retroagiscono alla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese avvenuta il 23.04.2015.

L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è fissata per il **giorno 21 Ottobre 2015, alle ore: 11,00** avanti l'Ill.mo Giudice Delegato Dr. Mauro Vitiello, nel suo Ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia presso il Tribunale di Bergamo, Via Borfuro, n. 11/b.

Le domande di ammissione dei crediti allo stato passivo, di restituzione e di rivendicazione riguardanti la titolarità di diritti reali o personali su beni mobili ed immobili di proprietà od in possesso del fallimento, debbono essere trasmesse, unitamente ai documenti, all'indirizzo PEC della procedura: f155.2015bergamo@pecfallimenti.it nel termine perentorio di giorni trenta (30) antecedenti la data di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo ovvero **entro il giorno 21 Settembre 2015.**

Le domande avanzate successivamente al predetto termine e non oltre quello fissato nell'art. 101 L. Fall. sono considerate tardive, sicché partecipano alle ripartizioni dell'attivo secondo quanto previsto dall'art. 112 L. Fall.

Ai sensi dell'art. 93 L. Fall., si informa che **la domanda di ammissione al passivo, che può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore**, deve essere redatta sotto forma di ricorso sottoscritto, anche personalmente, dalla parte e deve essere **spedita all'indirizzo di posta certificata della procedura.**

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore procedente (nome e cognome, ragione sociale, numero di codice fiscale e partita IVA);
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda con allegazione dei documenti dimostrativi, in regola con le norme fiscali, del diritto o della pretesa del terzo;
- 4) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita e se questa ha carattere speciale;

- 5) **l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con onere di segnalare ai Curatori ogni variazione.**

N.B. Ove non si disponga di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, si potrà utilizzare l'indirizzo PEC di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, professionista, associazione di categoria).

Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

In caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC, ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la legge o il Giudice Delegato pongono a carico dei Curatori si intenderanno effettuate con il semplice deposito in cancelleria, senza altro avviso.

Al ricorso sono allegati i **documenti dimostrativi del diritto** del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene, anche tali documenti NON devono essere depositati o spediti in forma cartacea, ma **sottoposti a scansione digitale, per l'invio telematico** (Ricorso ed allegati andranno trasmessi in un'unica e-mail delle dimensioni NON superiori a 15 Mega, tenendo distinti in due file il ricorso e gli allegati).

Ricorso e documenti dimostrativi del diritto dovranno dunque essere trasmessi al Collegio dei Curatori esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: f155.2015bergamo@pecfallimenti.it

I ricorsi ed i documenti depositati presso la Cancelleria del Tribunale, o trasmessi al curatore in forma cartacea, o a mezzo semplice e-mail saranno ritenuti IRRICEVIBILI.

Solo i titoli di credito (assegni, cambiali, etc.) dovranno essere depositati in originale presso la Cancelleria del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito.

Chiunque fosse in possesso di attrezzature, merci o altri beni di proprietà della società fallita è tenuto a darne immediata comunicazione ai Curatori, con distinta specificativa dei beni e dei titoli in forza dei quali i beni sono posseduti.

Ai sensi dell'art. 95 L. Fall., si comunica, altresì che:

- . entro il giorno 6 Ottobre 2015, i sottoscritti Curatori depositeranno il **progetto di stato passivo** presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bergamo e lo **trasmetteranno ai creditori** e ai titolari di diritti sui beni **all'indirizzo di posta elettronica certificata** indicato nella domanda di ammissione al passivo;
- . fino a 5 giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e **presentare osservazioni scritte e documenti integrativi**, da inviare telematicamente all'indirizzo Pec della procedura con le modalità sopra descritte.

Si invitano i Creditori a manifestare la propria disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori (art. 40 L.Fall.) e a comunicare con separata missiva all'indirizzo f155.2015bergamo@pecfallimenti.it ogni notizia sulle circostanze del fallimento, sulla condotta della Società e degli amministratori, e su tutto quanto possa essere utile ai fini di un sollecito e proficuo espletamento della procedura fallimentare.

In calce si elencano – a titolo meramente esemplificativo – i documenti dei quali è consigliata la trasmissione a supporto della domanda, restando impregiudicata la loro valutazione da parte del Giudice Delegato.

Distinti saluti.

Il Collegio dei Curatori

Dr. Augusto Tucci



Avv. Nicola Brambati



Dr.ssa Marisa Gentili



DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- quantificazione dei ratei maturati per ferie, ROL, 13^a mensilità etc.;
- calcolo del T.F.R. maturato specificando quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria, con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31/12/2000 e di quella successiva;
- conteggio dei ratei in prededuzione.

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito maturato, relativi elementi per la sua determinazione ed indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;
- importo di IVA e Cassa previdenziale qualora non sia stata ancora emessa fattura;
- eventuale lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- indicazione dei compensi spettanti in prededuzione.

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 C.C. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie;
- indicazione dei compensi spettanti in prededuzione (se esistenti).

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti le prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;

- copia degli eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia e/c conto corrente ultimi due anni;
- contratto di affidamento delle aperture di credito;
- indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi.

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 C.C.;
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignoratizi:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso della società fallita, avente data certa anteriore al fallimento;
- documentazione attestante la consegna del bene alla società fallita.

IN GENERALE:

- Per gli interessi deve essere fornito il dettaglio dell'ammontare, nonché le modalità di calcolo per ciascun singolo credito, pena la loro non ammissione.
- In presenza di Decreto Ingiuntivo affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore al fallimento.
La dimostrazione della definitività può essere fornita alternativamente da:
 - a) prova dell'avvenuta notifica, in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;
 - b) presenza formula esecutiva in caso di D.I. NON provvisoriamente esecutivo.In caso di spese legali relative al D.I. deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa.
- IVA, qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

- Cambiali, per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di fallimento; gli effetti devono essere allegati in originale.